



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 254 del 21/12/2023

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Ambiente

Oggetto:

Divieto dal 24/12/2023 al 08/01/2024 di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Sindaco MAURO USAI il 21/12/2023 ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

Il Sindaco

considerato che:

- durante il periodo delle festività di Natale e di Capodanno è consuetudine effettuare l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;
- puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;
- esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- una di serie di conseguenze negative si possono determinare anche a carico di tutti gli animali (domestici e non), in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento, li porta a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento e, quando tali botti esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, causano spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciature;

dato atto che la legge 125/2008 ha modificato l'articolo 54 del D.lgs. n. 267/2000 circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che con decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione anche con riferimento alla incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire le attività di prevenzione e contrasto ed anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano;

rilevata l'esigenza, tutelata dalle norme innanzi citate, di garantire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità nel territorio comunale, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale;

atteso che l'Amministrazione comunale, ancorché nella Città non siano stati mai segnalati infortuni significativi legati al lancio di petardi, intende promuovere, una specifica attività di prevenzione, a tutela della incolumità dei cittadini, nella quale è impegnata anche la Polizia locale;

visti/a:

- gli articoli 7bis, 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;
- il regolamento del Corpo di Polizia Locale, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 283 del 27/10/2015 ed in particolare l'articolo 4 rubricato "Funzioni";

– la L. n. 689/1981;

ordina

ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio

il divieto

1) su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, dal 24 dicembre 2023 al 08 gennaio 2024, di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere.

L'inosservanza della disposizione di cui al punto 1) del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 7bis del D.lgs. n. 267/2000 (da euro 25,00 a euro 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Le violazioni al presente provvedimento comportano, altresì, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'articolo 13 della L. n. 689/1981 e la successiva confisca ai sensi dell'articolo 20, comma 5 della legge citata;

informa che

contro il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n°1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;

il responsabile del procedimento è il Dirigente del IV Settore, Ing. Alessandro Mulas (tel. 0781.274.333, e-mail: alessandro.mulas@comune.iglesias.ca.it);

dispone

che, a cura dell'Ufficio Notificazioni (messi@comune.iglesias.ca.it), la presente ordinanza

venga:

- pubblicata all'Albo pretorio comunale;
- trasmessa al Comando della Polizia Locale di Iglesias affinché provveda agli adempimenti conseguenti (polizia.comando@comune.iglesias.ca.it);
- trasmessa, altresì, per doverosa conoscenza:
 - al Commissariato della P.S. di Iglesias (comm.iglesias.ca@pecps.poliziadistato.it);
 - alla Stazione Carabinieri di Iglesias (tca25311@pec.carabinieri.it).

Il Sindaco

Mauro Usai

(firmato digitalmente)